



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 113 DEL 19/07/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN RELAZIONE ALLE RISPETTIVE SITUAZIONI LAVORATIVE E/O PROFESSIONALI

L'Anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciannove** del mese di **Luglio** alle ore **12:35**, presso la **Sala della Giunta**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello Risultano:

Presenti Assenti

1	GALIFFI GIULIANO	Sindaco	X	
2	ROSSI MIRKO	Vicesindaco	X	
3	CORDONE DONATELLA	Assessore	X	
4	ANDRENACCI KATIA	Assessore	X	
5	NOBILE ERNESTO	Assessore	X	

Totali:

5

0

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale Dr.ssa Raffaella D'Egidio**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Galiffi Giuliano - Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PREMESSO CHE:

- l'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che sia riconosciuta al Sindaco ed i componenti degli organi esecutivi un'indennità di funzione e che i Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli comunali e Commissioni;
- il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro 4 aprile 2000, n. 119 ha stabilito che la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sia commisurata alla dimensione demografica degli Enti e tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- la misura della indennità prevista per Vicesindaco ed Assessori è rapportata percentualmente a quella stabilita per il Sindaco. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

CONSIDERATO l'art. 1 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, con i commi 583 - 585, ha disposto che:

1. a decorrere dall'anno 2024 l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo vigente dei Presidenti delle Regioni, in misura percentuale a seconda della dimensione demografica dei Comuni:
 - a) 100 per cento per i Sindaci metropolitani (euro 13.800,00);
 - b) 80 per cento per i Sindaci dei Comuni capoluogo di regione e per i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti (euro 11.040,00);
 - c) 70 per cento per i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti (euro 9.960,00);
 - d) 45 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (euro 6.210,00);
 - e) 35 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti (euro 4.830,00);
 - f) 30 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti (euro 4.140,00);
 - g) 29 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti (euro 4.002,00);
 - h) 22 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti (euro 3.036,00);
 - i) 16 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti (euro 3.036,00);
2. l'indennità, in sede di prima applicazione, è adeguata al 45% per l'anno 2022 e al 68% per l'anno 2023, nelle misure indicate in precedenza; la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure riportate al punto 1) nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;
3. le indennità di funzione da corrispondere ai Vicesindaci, agli Assessori e ai presidenti dei Consigli comunali sono adeguate a quelle da corrispondere ai Sindaci, con l'applicazione delle percentuali previste dal citato D.M. n. 119/2000;

VISTO che nelle giornate dell'8 e 9 giugno 2024 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco

DATO ATTO CHE è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il Sig. GALIFFI GIULIANO come da verbale di Adunanza dei presidenti dei seggi in data 11/06/2024 e con successive deliberazioni consiliari

- N. 16 del 27/06/2024 convalida degli eletti
- N. 17 del 27/06/2024 Giuramento

VISTO CHE con separati decreti sindacali in data 21/06/2024 sono stati nominati alla carica di Assessore comunale:

NOMINATIVI	Deleghe
Mirko Rossi - Assessore e Vicesindaco	Bilancio, Programmazione , Rapporti con Enti e Partecipate, Tecnologie e Servizi Digitali, Politiche giovanili, Edilizia scolastica, Urbanistica, Ambiente;
Donatella Cordone- Assessore	Affari Legali, Sport e Associazioni, Cultura e Manifestazioni, Turismo;
Katia Andrenacci- Assessore	Politiche Sociali, Pari Opportunità, Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici, Organizzazione Istituzionale dell'Ente, Democrazia Partecipata ;
Ernesto Nobile - Assessore	Commercio, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura, Servizi Pubblici, Toponomastica;

VISTO l'art. 1, comma 584, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede, per i Sindaci dei Comuni con popolazione compresa tra n. 5.001 e n. 10.000 abitanti, un'indennità di funzione di euro 4.002,00 € corrispondente al 29% di quella prevista per i Presidenti di Regione;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. 1580 del 5 gennaio 2022, la quale ritiene che gli adeguamenti percentuali del 45% per il 2022 e del 68% per il 2023 vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione ed il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza;

VISTO l'art. 1, comma 585, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede, per il Vicesindaco E gli Assessori l'applicazione delle percentuali previste dagli artt. 4 e 5 del D.M. n. 119/2000;

VISTO il D.M. 3 maggio 2022, recante "Riparto del fondo di 110 milioni di euro per l'anno 2022, di cui all'art. 57 -quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come incrementato dall'art. 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni», in applicazione dell'art. 1, comma 587, della legge n. 234 del 2021;

VISTE le deliberazioni della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia:

- n. 153 del 20 ottobre 2022, il quale ha espresso il seguente parere: «*l'incremento dell'indennità di funzione del Sindaco, per gli anni 2022 e 2023, nelle misure indicate dal comma 584 dell'art. 1 della Legge n. 234 del 30.12.2021, deve avvenire prendendo come riferimento l'importo dell'indennità di funzione ridotta del 10% in ossequio all'art.1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005*»;

- n. 203 del 2 dicembre 2022, il quale ha espresso i seguenti pareri:

“Non si deduce alcuna differenza tra le diverse ipotesi previste dal comma 584 dell'art. 1 della legge n. 30 dicembre 2021, n. 234, in ordine al vigente regime vincolistico tratteggiato dall'art. 1, comma 54 della legge finanziaria 2006 (n. 266/2005), dovendo tutte essere ricomprese nell'alveo applicativo della disposizione che impone tagli lineari strutturali.”;

2. “Le maggiorazioni previste dall'art. 2 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 sostanziano, unitamente alla componente fissa, la misura base del compenso sulla quale operare la rideterminazione in

riduzione del 10% dell'indennità di funzione ex art. 1 comma 54 Legge finanziaria 2006. Le stesse, pertanto, non trovano applicazione nella nuova disciplina dettata dalla legge di bilancio 2022.”.

VISTO il principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 11/SEZAUT/2023/QMIG del 10 luglio 2023:

“La decurtazione del 10 per cento dell'indennità dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, prevista dalla legge n. 266 del 2005, non è applicabile ai nuovi importi della medesima, così come integralmente rideterminati dall' art. 1, commi 583- 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il carattere strutturale della riduzione di cui alla suddetta legge n. 266, residua, invece, ai soli fini del calcolo del differenziale tra le indennità pregresse e quelle che saranno a regime dal 2024, o, opzionalmente, dal 2022”.

VISTO il D.M. n. 119/2000, ed in particolare l'art. 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli Amministratori in relazione alle categorie di Amministratori e alla dimensione demografica dell'Ente;

CONSIDERATO altresì

1. che è intenzione di questo Organo Esecutivo prevedere un'assunzione in base all'art. 90 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone *“che il Regolamento degli Uffici e dei Servizi possa prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta e degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge”*,
2. il nuovo organo esecutivo non vuole gravare sulle risorse, presenti e future, dell'Ente per l'assunzione sopra menzionata
3. Con decisione unanime, il nuovo organo esecutivo dispone una riduzione del 10% della loro indennità di funzione per finanziare la nuova assunzione prevista dall'art. 90 del D.lgs 267/2000

SI RIBADISCE che il taglio del 10% terminerà con la fine della presente consiliatura

RICHIAMATO l'art. 82, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

DATO ATTO CHE alla luce di quanto sopra esposto:

- Il Sindaco GALIFFI GIULIANO in quanto “libero professionista” percepirà l'indennità di funzione piena così come stabilita dai commi da 583 a 587 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di Bilancio 2022)
- Il Vicesindaco MIRKO ROSSI in quanto “lavoratore dipendente a tempo pieno” (dichiarazione nota prot. n. 16570 del 11/07/2024) percepirà l' indennità di funzione dimezzata come previsto dall'art. l'art. 82, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000
- L'assessore CORDONE DONATELLA in quanto “lavoratore dipendente a tempo pieno” (dichiarazione nota prot.17327/2024) percepirà l' indennità di funzione dimezzata come previsto dall'art. l'art. 82, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000
- L'assessore KATIA ANDRENACCI in quanto ha dichiarato, con nota prot. n. 16360 del 09/07/2024, di non essere lavoratrice dipendente e di non percepire altre indennità di carica, l'indennità di funzione sarà piena così come stabilita dai commi da 583 a 587 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di Bilancio 2022)
- L'assessore ERNESTO NOBILE in quanto ha dichiarato, con nota prot. n. 17333/2024, di non essere lavoratrice dipendente e di non percepire altre indennità di carica, l'indennità di

funzione sarà piena così come stabilita dai commi da 583 a 587 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di Bilancio 2022)

Ritenuto di voler assumere i provvedimenti di competenza

Vista la normativa appena richiamata

Visto l'art 48 del TUEL

Visto lo statuto Comunale vigente

DELIBERA

1) di stabilire che le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori comunali sulla base di quanto previsto dall'art. 1, commi 583, 584 e 585 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, dal D.M. n. 119/2000, dall'articolo 82, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 267/2000, e prevedendo un taglio su tutte le indennità del 10% per finanziare una nuova assunzione secondo quanto previsto dall'art. 90 del D.lgs 267/2000, come analiticamente riportato nell'allegato prospetto di cui si riepilogano le risultanze principali:

Carica	Indennità prevista	Riduzione ex art. 82, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000 (Si/No)	Indennità spettante provvisoria	Taglio del 10%	Indennità spettane	Data spettanza
Sindaco Galiffi Giuliano	4.002,00 €	NO	4.002,00 €	400,20€	€ 3.601,80	10/06/2024
V. Sindaco Mirko Rossi	2.001,00 €	SI	1.000,50 €	100,05€	€900,45	21/06/2024
Assessore Cordone Donatella	1.800,90 €	SI	900,45€	90,04€	€ 810,41	21/06/2024
Assessore Ernesto Nobile	1.800,90 €	NO	1.800,90 €	180,09€	€ 1.620,81	21/06/2024
Assessore Katia Andrenacci	1.800,90 €	NO	1.800,90 €	180,09€	€1.620,81	21/06/2024

- 2) Di demandare all'Area 1 – Servizi di Comunità e Finanziari la liquidazione delle presenti indennità di funzione con cadenza mensile a partire dalla data sopra menzionata con l'applicazione di tutte le ritenute di legge spettanti
- 3) Demandare all'area 1 – Servizi di Comunità e Finanziari la predisposizione degli atti necessari all'individuazione di un apposito capitolo di bilancio dove destinare i tagli alle indennità al fine di finanziare la nuova assunzione prevista dall'art. 90 del D.lgs 267/2000
- 4) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente locale nella sezione "Amministrazione trasparente";
- 5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento visto l'imminente prossimo avvio della manifestazione.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 19/07/2024

Il Responsabile del Settore
(Daniele Gaudini)

SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere Favorevole**

Note:

Li, 19/07/2024

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Daniele Gaudini)

Si dà atto che il Vicesindaco Mirko Rossi ed il Segretario Generale Raffaella D'Egidio, sono presenti da remoto con collegamento informatico audio/video.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;

Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;

Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento;

Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
(Galiffi Giuliano)

Il Segretario Generale
(Dr.ssa Raffaella D'Egidio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all' albo on - line il 22/07/2024 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).
- E' stata trasmessa con elenco n.17419, in data 22/07/2024 ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 267/00);

Dalla Residenza Comunale, li 22/07/2024

L'istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 19/07/2024, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 22/07/2024 al _____.

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci
